



Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile

Assessorato in materia di Protezione Civile:

Ente Capofila Comune Pontedassio – Alessandro Piana

Responsabile Unico del Procedimento (RUP):

Ente Capofila Comune Pontedassio – Geom. Christian Cha

Coordinamento Amministrativo del Progetto:

Ente Capofila Comune Pontedassio

Supervisione e Stesura del Piano:

Geom. Christian Cha

Supporto Tecnico:

Dott. Geologo Virginia Belmonte, sede a Chiusanico (IM) in Piazza Domenico Belmonte n. 2

Dott. Ing. Claudio Caviglia, sede a San Bartolomeo al Mare (IM) in Via dei Gumbi n. 11

Si ringrazia per la collaborazione:

- Le Amministrazioni Comunali di Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco, Pontedassio (capofila);
- La Regione Liguria;
- La Protezione Civile e AIB dei Comuni oggetto del Piano;
- La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Pontedassio;
- La Prefettura di Imperia;
- La Provincia di Imperia;
- Le forze dell'ordine: Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Polizia di Stato e Corpo dei Vigili del Fuoco.

Pontedassio (IM),

Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Piano di Emergenza può essere effettuato solo ed esclusivamente per fini istituzionali, nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.



Destinatari del Piano

DESTINATARI	N. COPIE	DATA E FIRMA DI RICEVUTA
Comuni appartenenti all'Associazione Intercomunale della Valle Impero e del Maro		
<i>COMUNE DI AURIGO</i>		
<i>COMUNE DI BORGOMARO</i>		
<i>COMUNE DI CARAVONICA</i>		
<i>COMUNE DI CESIO</i>		
<i>COMUNE DI CHIUSANICO</i>		
<i>COMUNE DI CHIUSAVECCHIA</i>		
<i>COMUNE DI LUCINASCO</i>		
<i>COMUNE DI PONTEDASSIO</i>		

[illegible]



Indice

A - IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE: Inquadramento generale del Piano

- A.1 PREMESSE
- A.2 NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
- A.3 COMPETENZE E PROCEDURE
- A.4 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
- A.5 IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE: Dati di Base, Scenari e Metodo

1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE

- 1.1 DATI GENERALI
 - 1.1.1 CARATTERISTICHE CLIMATICHE
- 1.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

2 - ANALISI DEI RISCHI, SCENARI E PROCEDURE

2.1 - RISCHIO IDROGEOLOGICO : RISCHIO GEOMORFOLOGICO E RISCHIO IDRAULICO

PREMESSA
DEFINIZIONE DEL RISCHIO
PREVISIONE E ALLERTAMENTO
MONITORAGGIO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
MAPPATURA DELLE CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE
SCENARI DI RISCHIO
PROCEDURE OPERATIVE
SENSIBILIZZAZIONE E MISURE DI AUTO PROTEZIONE

2.1.1 - RISCHIO GEOMORFOLOGICO: frane e dissesti

PREMESSA
ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ E MAPPATURA DEL RISCHIO
PREVISIONE E MONITORAGGIO DELLE FRANE
PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO
CRITICITÀ DI TIPO GEOMORFOLOGICO E SCENARI DI RISCHIO
LIVELLI DI ALLERTAMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
NORME DI AUTO PROTEZIONE

2.1.2 - RISCHIO IDRAULICO

PREMESSA
DESCRIZIONE DEL SISTEMA FLUVIALE
AREE STORICAMENTE INONDATE
CRITICITÀ DI TIPO IDRAULICO E SCENARI DI RISCHIO
LIVELLI DI ALLERTAMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
NORME DI AUTO PROTEZIONE



2.2 - IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

- 2.2.1 IL PIANO REGIONALE AIB ED IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
- 2.2.2 PREVISIONE E MONITORAGGIO DEGLI INCENDI BOSCHIVI
- 2.2.3 SCENARIO DI RISCHIO: INCENDI BOSCHIVI
- 2.2.4 LA GESTIONE DELL'EMERGENZA INCENDI – PROCEDURE OPERATIVE

2.3 - IL RISCHIO EVENTI METEOROLOGICI ESTREMI

- 2.3.1 DISTRIBUZIONE SPAZIALE E TEMPORALE DEGLI EVENTI
- 2.3.2 LE TROMBE D'ARIA / D'ACQUA
- 2.3.3 EFFETTI COLLATERALI DOVUTI A FORTI TEMPORALI
- 2.3.4 PREVENZIONE E MONITORAGGIO
- 2.3.5 SCENARIO DI RISCHIO

2.4 - IL RISCHIO SISMICO

- 2.4.1 PREMESSA
- 2.4.2 PREVISIONE DEL RISCHIO SISMICO
- 2.4.3 ANALISI DELLA SISMICITA' STORICA
- 2.4.4 CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI
- 2.4.5 AMPLIFICAZIONE SISMICA E STUDI DI MICRO ZONAZIONE SISMICA
- 2.4.6 SCENARIO DI RISCHIO: DANNO SISMICO
- 2.4.7 PROCEDURE OPERATIVE
- 2.4.8 NORME DI AUTOPROTEZIONE

2.5 - IL RISCHIO CHIMICO E INDUSTRIALE

- 2.5.1 IL RISCHIO CHIMICO
- 2.5.2 TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE VIA STRADA
SCENARIO DI RISCHIO: INCIDENTE DA TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE VIA STRADA
- 2.5.3 IL RISCHIO INDUSTRIALE
- 2.5.4 LA GESTIONE DI EMERGENZE CHIMICHE: PROCEDURE OPERATIVE
SCENARIO DI RISCHIO: INCIDENTE INDUSTRIALE



2.6 - IL RISCHIO SANITARIO

- 2.6.1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO
- 2.6.2 ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE
- 2.6.3 COSA FARE IN CASO DI RISCHIO SANITARIO

3 - RISORSE ED INFRASTRUTTURE (per fronteggiare l'emergenza)

- 3.1 LE RISORSE COMUNALI E DELL'ASSOCIAZIONE
- 3.2 IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
- 3.3 LE RISORSE PRIVATE



4 - STRUTTURE OPERATIVE

- 4.1 LA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
- 4.2 IL LIVELLO OPERATIVO PROVINCIALE: LA PREFETTURA
- 4.3 LA STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE

5 - EFFICACIA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

- 5.1 STRATEGIE PER LA RIDUZIONE E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO A LIVELLO COMUNALE
- 5.2 AGGIORNAMENTO DEL PIANO
- 5.3 LE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

6 - IL PIANO E LA COMUNITA' LOCALE

- 6.1 EDUCARE AL RISCHIO: INFORMATIVA ALLA POPOLAZIONE

ALLEGATI:

- 1 SCHEDE DELLE RISORSE**
- 2 CONVENZIONE TIPO (da stipularsi con ditte private)**
- 3 ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA**
- 4 PIANO DI EMERGENZA ESTERNO "E.N.I. SPA" IN VIA NAZIONALE**
- 5 PIANO REGIONALE A.I.B.**
- 6 PIANO PROVINCIALE PER LA RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARSE**

ELABORATI GRAFICI:

- 7 CARTA DEGLI EDIFICI STRATEGICI E DELLE AREE DI EMERGENZA:**
 - TAV. A – PONTEDASSIO**
 - TAV. B – CHIUSANICO, CHIUSAVECCHIA**
 - TAV. C – AURIGO, BORGOMARO/PARTE**
 - TAV. D – CARAVONICA, LUCINASCO, BORGOMARO/PARTE**
 - TAV. E - CESIO**
- 8 CARTA DELLE INFRASTRUTTURE**
- 9 CARTA DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO**
 - TAV. A – PARTE BASSA**
 - TAV. B – PARTE ALTA**
- 10 CARTA DELLE CRITICITA' IDROGEOLOGICHE**
 - TAV. A – PARTE BASSA**
 - TAV. B – PARTE ALTA**
- 11 CARTA DELLE FASCE FLUVIALI**
 - TAV. A – PARTE BASSA**
 - TAV. B – PARTE ALTA**



A - IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE: Inquadramento generale del Piano

A.1 PREMESSE

In data 15 febbraio 2013 il Comune di Pontedassio, in qualità di Ente Capofila dell'Associazione Intercomunale della Valle Impero e del Maro, con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2013 conferiva al Geom. Christian Cha l'incarico di Referente Tecnico per la redazione del Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile.

Lo scopo principale del Piano di Emergenza Intercomunale, è quello di offrire al territorio delle Valli Impero e del Maro uno strumento utile ai fini di Protezione Civile, secondo una logica di compartecipazione tra gli otto Comuni, appartenuti all'Ex Comunità Montana dell'Olivio ed ora organizzati in forma associata, rispetto ad obiettivi comuni quali la prevenzione del rischio e l'organizzazione efficace e tempestiva dei soccorsi in caso di emergenza.

I pregi che un piano di livello sovracomunale porta con sé sono diversi: la possibilità di analizzare il territorio e le componenti del rischio secondo un'ottica più ampia e d'insieme che permette, in molti casi, di svelare criticità inattese o impercettibili se analizzate alla sola scala locale e di avanzare valutazioni più complete; la possibilità di definire strategie per fronteggiare l'emergenza più idonee ed efficaci, perché condivise e adottate da più Comuni; la possibilità di condividere risorse ed esperienze che, se messe in comune, possono sortire effetti positivi in termini di risposta all'evento e prevenzione del rischio.

Un piano di Emergenza di Protezione Civile ha, come obiettivo primario, quello dell'efficacia, al fine di garantire opportune soluzioni, sia in termini di prevenzione del rischio, sia in termini di adeguata risposta in caso di emergenza; ogni analisi, ogni azione e ogni strategia effettuata e/o definita a priori può rivestire un'importanza determinante nel momento in cui si manifesta un evento calamitoso.

Il Sistema di Protezione Civile, sia esso nazionale, regionale o locale, per essere efficiente, efficace e costruttivo, deve puntare su strategie ben definite, programmate e strutturate nel tempo quali la realizzazione appunto di strumenti di programmazione e pianificazione, la formazione degli operatori, dei tecnici e dei volontari, l'educazione dell'intera comunità locale alle tematiche del rischio, della sua prevenzione e della risposta alle situazioni di emergenza. Solamente attraverso un progetto sinergico che prenda in considerazione tutti gli elementi costituenti il sistema si potranno ottenere effetti positivi, migliorabili e perfezionabili nel tempo. Questo strumento cercherà di trattare, nelle sue parti, questi aspetti, secondo una logica sistemica che fa di ogni componente un elemento importante, a volte essenziale al fine di perseguire gli obiettivi.

Il presente Piano Intercomunale è stato proposto secondo determinate caratteristiche funzionali: uno strumento che sia aggiornabile nel tempo, implementabile, che sia utile per l'Associazione e per i Comuni ad essa appartenenti.



Per quanto riguarda la veste grafica è stato fatto uno sforzo affinché il documento, in tutte le sue componenti, in particolare per le parti che necessitano di rapida consultazione, risulti leggibile, chiaro e schematico.

A.2 NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

In materia di protezione civile il quadro normativo di riferimento è attualmente definito dal combinato disposto dalla legge n. 225/1992, dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge n. 401/2001.

La legge n. 225/1992, che istituisce il "Servizio Nazionale della Protezione Civile", delinea un "sistema" di competenze e di attività ripartite tra i diversi livelli di governo (Stato, Regioni, Province, Comuni), in ragione della tipologia di eventi che sono chiamati a fronteggiare.

Il D. Lgs. n. 112/1998, di attuazione della riforma Bassanini, ridefinisce le competenze tra le diverse componenti istituzionali del "sistema", conferendo nuove funzioni e compiti alla Regione e agli Enti locali, lasciando, però, invariato l'impianto e la sistematica della legge n. 225.

In particolare, per quanto attiene alla competenza della pianificazione di emergenza, la legge n. 225 dedica ai suddetti piani due articoli:

- l'art. 4, trattando dei piani di livello nazionale da predisporre a cura del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'art. 14, comma 1, trattando dei piani di livello locale, da predisporre a cura dei Prefetti, non attribuendo né alle Regioni, né agli Enti locali specifiche responsabilità in materia di pianificazione d'emergenza;

Il D.Lgs. n. 112/1998 innova il quadro delle responsabilità, stabilito dalla legge n. 225 del 1992, in materia di pianificazione d'emergenza e, in particolare:

- ha introdotto il piano comunale ed intercomunale (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);
- ha ripartito la responsabilità di pianificazione in sede locale tra gli organismi di rappresentanza democratica (Regioni ed Enti locali);
- ha distinto i piani, e la relativa competenza, per eventi di tipo "c" e per quelli di tipo "b";

Per quanto riguarda gli eventi di tipo "c" o, comunque, le emergenze di rilievo nazionale, il D.Lgs. n. 112, all'art. 107, comma 1, lettera f), punto 2), ha attribuito allo Stato (senza distinzione tra livello centrale e periferico, né limitazioni di carattere territoriale) la responsabilità della pianificazione d'emergenza e del coordinamento unitario degli interventi di soccorso, specificando, comunque, che essi devono essere realizzati rispettivamente con l'intesa e con il concorso delle Regioni e degli Enti locali interessati.

Anche questa disposizione deve essere letta coordinandola con la Legge n. 401/2001, che contribuisce a definire il quadro delle responsabilità a livello statale. L'art. 5, comma 4, della citata legge, attribuisce alla responsabilità del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i Prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile.

Infine, il successivo comma 4-bis assegna al medesimo Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni, il compito di definire in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza gli interventi e la



struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con i prefetti anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda gli eventi di tipo "b" o, comunque, le emergenze di dimensione regionale, il D.Lgs. n. 112 ha, invece, conferito:

- alle Regioni la responsabilità di dettare indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di emergenza per gli eventi di tipo "b" (art. 108, comma 1, lettera a), punto 3) e di attuare gli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo "b", anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 108, comma 1, lettera a), punto 2).
- alle Province la responsabilità di predisporre i piani provinciali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera b), punto 2);
- ai Comuni la responsabilità di predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);

Dal dato normativo della distribuzione delle competenze tra Regione, Provincia e Prefetto, con riferimento alle emergenze di tipo b), emerge che, se la predisposizione del piano di emergenza è di competenza della Provincia e non più dell'organo prefettizio, per gli eventi di tipo b), rimane incerta l'attribuzione della direzione unitaria dei servizi di emergenza in caso di calamità, almeno fino a quando non sia stata determinata la dimensione e la tipologia dell'evento da fronteggiare.

Al complesso normativo illustrato si è infine aggiunta la riforma costituzionale del 2001 che ha novellato l'art. 117 della Costituzione, qualificando la protezione civile tra le materie per le quali "spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla legislazione dello Stato". Con la menzione esplicita della materia di protezione civile nella Carta costituzionale è confermata la riforma di decentramento avviata dalla Legge n. 57/1997 (c.d. Bassanini), che punta alla valorizzazione delle autonomie locali, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il nuovo assetto costituzionale ha posto, così, le basi per la creazione di una pluralità di sistemi regionali di protezione civile che concorrono a formare il Sistema Nazionale di protezione civile.

In tale contesto normativo appare utile richiamare la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 5114, del 30 settembre 2002, che, prendendo atto del processo di riforma che coinvolge le Autonomie locali, fornisce una serie di indicazioni volte ad agevolare la comprensione del quadro normativo di riferimento e le competenze che ne derivano. La Circolare ribadisce:

- le competenze degli Enti territoriali nelle situazioni emergenziali, fatte espressamente salve dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 343/2001, convertito nella Legge n. 401/2001;
- la vigenza dell'art. 14 della Legge n. 225/1992 in materia di competenze del Prefetto, (per effetto dell'art. 5, comma 4, del citato D.L. n. 343/2001), tenendo conto, però, della necessità di interpretare l'art. 14 sulla base delle leggi successive, anche costituzionali, dando alle disposizioni contenute nel suddetto articolo "un'interpretazione evolutiva", il più possibile coerente con il complesso normativo in cui la norma è collocata.

Sulla base di tali indicazioni, le richiamate competenze prefettizie e degli Enti territoriali debbono "convivere" in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, così da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile.



In concreto, una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti Enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile.

Pertanto, verificatosi l'evento suscettibile di apprezzamento nell'ambito delle competenze di protezione civile, dovrà darsi attuazione a quanto pianificato, alla stregua delle previsioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, a livello locale dagli enti pubblici territoriali per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se necessario, dell'esercizio dei poteri prefettizi volti all'attivazione delle risorse statali presenti sul territorio.

Ulteriori disposizioni che integrano il predetto quadro normativo discendono dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, di conversione del decreto-legge n. 245/2002. Il combinato disposto degli articoli 1, 2 e 3, della suddetta legge stabilisce che in caso di eventi di tipo c) e in situazioni di particolare gravità, su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvede, in qualità di Commissario delegato e con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992, al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le Regioni e gli Enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Per questa finalità il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri) dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della Protezione Civile di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 225/1992, realizzando anche i necessari coordinamenti con le Regioni e gli Enti locali, per assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza.

- In particolare, in caso di evento calamitoso, occorre assicurare il massimo di protezione per la salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone e la salvaguardia di beni e infrastrutture, innanzitutto attraverso la immediata e coordinata attivazione di tutte le risorse necessarie disponibili sul territorio, in una logica di garanzia dell'efficacia su tutto il territorio regionale di prestazioni pubbliche che attengono alla tutela di diritti fondamentali della persona.

Per ciò che attiene al ruolo della Regione nella catena di allertamento va vista la seconda parte della presente pubblicazione che attua ai sensi della legge n. 401/2001, art. 5, comma 2, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 denominata: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". Suddetta Direttiva è stata marginalmente modificata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25 Febbraio 2005 e, da ultimo, dalla Direttiva DPCM del 5 Ottobre 2007.

RIEPILOGO QUADRO NORMATIVO

Legge 225/1992, Decreto Legislativo 112/1998, Legge 265/1999, Decreto Legislativo 267/2000, L.R. 45/1996, L.R. 9/2000, DGP 64/2000, DCP 6/2001.



A.3 COMPETENZE E PROCEDURE

Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate prevedono una cronologia di azioni che possono essere così riassunte:

- a)** Alle emergenze classificate fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo il Comune con i propri mezzi e strutture.
- b)** Nel caso in cui la natura e la dimensione dell'evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede l'intervento del Prefetto e della Regione Liguria che cooperano per attivare, in sede locale o provinciale, le risorse necessarie al superamento dell'emergenza (art. 2, c. 1, lett. a), b), L. n. 225/1992).
- c)** Qualora l'evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da dover essere affrontate con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto e la Regione richiedono l'intervento dello Stato attraverso il Dipartimento nazionale della Protezione Civile (art. 2, c. 1, lett. c), L. n. 225/1992).

In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura.

Di seguito sono specificate le funzioni, in materia di protezione civile, in capo ai Comuni, singoli od associati, sulla base della legislazione e delle direttive di indirizzo in vigore:

1) PRINCIPALI FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI (SINGOLI O ASSOCIATI)

Il Comune riveste un ruolo chiave ed imprescindibile nell'ambito della Protezione Civile. Essendo l'Ente territoriale più prossimo al cittadino è anche quello che deve garantire la prima risposta alle emergenze che si verificano sul proprio territorio.

Ecco i compiti principali assegnati:

- Dotazione di una "struttura di protezione civile" coordinata dal Sindaco. Tale struttura interviene sul territorio per fronteggiare gli eventi calamitosi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla Provincia o dalla Regione;
- Possibile formazione di un "gruppo comunale di protezione civile", anche attraverso la convenzione con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio, assicurandone la formazione di base e l'aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;
- Predisposizione e attuazione di piani comunali o intercomunali di emergenza redatti anche facendo ricorso alle forme associative previste dalla decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Messa in atto delle attività e degli interventi di previsione e prevenzione dei rischi programmate o contemplate nei documenti di pianificazione dell'emergenza di livello provinciale o regionale;
- Attivazione in caso di calamità dei primi soccorsi alla popolazione e in generale degli interventi necessari per affrontare l'emergenza e compiti di vigilanza sull'attivazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;
- Impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali;



- Censimento dei danni occorsi sul proprio territorio di competenza amministrativa in caso di calamità e cura dell'istruttoria relativa alle richieste di risarcimento per i danni occorsi a infrastrutture, beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio.

2) PRINCIPALI FUNZIONI ATTRIBUITE AL SINDACO

Il Sindaco è l'elemento determinante nella catena operativa della protezione civile a livello comunale nell'assunzione di tutte le responsabilità connesse alle incombenze di protezione civile.

L'art. 1 della Legge 225/92 attribuisce al Sindaco pubblico potere in ambito di Protezione Civile; nell'eventualità si verifichi un'emergenza, egli provvede al soccorso immediato, tiene informato il Prefetto e richiede un intervento di supporto qualora l'emergenza non sia affrontabile con le sole risorse comunali (art. 15), provvede ad informare la popolazione prima e dopo l'evento calamitoso.

Il D.Lgs. 112/98 art. 108 attribuisce al Sindaco, in materia di PC, ulteriori funzioni quali:

- l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
- l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L. 8 giugno 1990;
- l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di PC, dei servizi urgenti;
- l'utilizzo del volontariato di PC a livello locale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 il Sindaco ha inoltre il dovere di informare la popolazione del proprio comune in merito alle situazioni di pericolo per calamità naturali, non solo in fase di emergenza ma anche in situazioni di apparente normalità.

Il ruolo e le responsabilità del Sindaco nella gestione delle emergenze di Protezione Civile sono state ulteriormente definite e precisate dalla Legge 12 luglio 2012 n. 100 che ha modificato e integrato l'art. 15, comma 3, della Legge 225/92. Il comma 3 attualmente vigente prevede che *"Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale"*.

3) IL RAPPORTO CON LE AZIENDE PRIVATE

La catalogazione di queste (e i sistemi di reperibilità) è parte essenziale del Piano di Protezione Civile. E' proposta all'Associazione Intercomunale la possibilità di stipulare convenzioni con ditte private di movimentazione terreno in modo da avere, in caso di emergenza, la garanzia di immediata disponibilità di mezzi meccanici e di operatori.



In generale, si suggerisce comunque di individuare possibili referenti per la fornitura di risorse anche all'esterno del territorio comunale in quanto, in caso di calamità rovinosa, si renderà necessario non avvalersi unicamente dei soggetti insistenti nei Comuni dell'Associazione.

4) IL RUOLO DEL VOLONTARIATO

All'interno del territorio della Valle Impero e del Marò sono presenti alcune associazioni di volontariato, ufficialmente riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile:

- 1) Gruppo Intercomunale di Protezione Civile con sede in Pontedassio (IM).
- 2) Gruppo A.I.B. (Antincendio Boschivo) con sede in Pontedassio (IM).
- 3) La Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Pontedassio con sede in Pontedassio (IM).

Nel Database e nelle schede allegate sono riportate le caratteristiche e le competenze di ciascuna associazione, nonché l'elenco delle risorse e dei mezzi che esse possono mettere a disposizione in caso di azioni di Protezione Civile.

Sono inoltre riportati i nominativi dei responsabili e le modalità di reperibilità.



A.4 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

A livello nazionale la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il Servizio nazionale di Protezione Civile *"al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi"*.

Per lo svolgimento delle attività di Programmazione, nell'ambito della Previsione e Prevenzione dei rischi, e di quelle di Pianificazione dell'Emergenza, la Legge 225/92 individua gli Enti competenti alle differenti scale territoriali (vedi schemi sottostanti).

LIVELLO REGIONALE	
LEGGE REGIONALE	Legge Regionale n. 9 del 17 febbraio 2000 <i>Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio</i>
PIANO REGIONALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI	Deliberazione G.R. n. 233 del 09 febbraio 2010 <i>Revisione apportata alla D.G.R. n. 1402/2002</i>
LINEE GUIDA REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA	Delibera G.R. n. 746 del 09 luglio 2007 <i>Nuova procedura di allertamento meteoidrologico per la gestione degli eventi nevosi", "Cartografia delle criticità ad uso di protezione civile" Aggiornamento 2007 e "Linee guida pianificazione provinciale e comunale d'emergenza</i>

LIVELLO COMUNALE		
COMUNE DI AURIGO	Strumento urbanistico in vigore	
	Piano di Emergenza presente	Non presente
COMUNE DI BORGOMARO	Strumento urbanistico in vigore	P.U.C. approvato nel 2009
	Piano di Emergenza presente	Non presente
COMUNE DI CARAVONICA	Strumento urbanistico in vigore	
	Piano di Emergenza presente	Non presente
COMUNE DI CESIO	Strumento urbanistico in vigore	
	Piano di Emergenza presente	Non presente
COMUNE DI CHIUSANICO	Strumento urbanistico in vigore	
	Piano di Emergenza presente	Non presente
COMUNE DI CHIUSAVECCHIA	Strumento urbanistico in vigore	
	Piano di Emergenza presente	Non presente
COMUNE DI LUCINASCO	Strumento urbanistico in vigore	P.d.F. approvato nel 1986
	Piano di Emergenza presente	Non presente
COMUNE DI PONTEDASSIO	Strumento urbanistico in vigore	P.R.G. approvato con DPGR n. 35 del 24/02/2000 P.U.C. adozione p.p. con DCC n. 7 del 10/05/2013
	Piano di Emergenza presente	Presente. Gestione comunale interna. Da revisionare.



A.5 IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE: Dati di base, Scenari e Metodo

Il PIANO è il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di protezione civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso che può colpire un determinato territorio.

L'elaborazione del Piano di emergenza ha lo scopo di disporre, secondo uno schema ordinato, il complesso delle attività operative per un intervento coordinato di prevenzione e soccorso a favore delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi.

Il piano di emergenza deve quindi prevedere le procedure di impiego per l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e sanitarie presenti con l'integrazione, in caso di necessità, delle risorse reperibili in ambito regionale (art. 108, D.Lgs. n. 112/98).

Il piano è strutturato sulla base di due elementi principali:

1) **I Dati di base e gli Scenari** consistono nella raccolta ed organizzazione di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, della distribuzione della popolazione e dei servizi, dei fattori di pericolosità, di rischio, della vulnerabilità e dei conseguenti scenari al fine di disporre di tutte le informazioni antropico-territoriali utili alla gestione dell'emergenza.

2) **Il Modello di intervento** consiste nell'individuazione dei soggetti, delle competenze e delle procedure operative necessarie all'organizzazione ed all'attivazione delle azioni corrispondenti alle necessità di superamento dell'emergenza.

Il modello impiegato è il *metodo Augustus* (DPC Informa n° 12 - 1999), che è una sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione dell'emergenza, individua procedure, condivise dalla Regione Liguria, per coordinare la risposta di protezione civile in ambito comunale, provinciale, regionale e nazionale.

Nel metodo Augustus sono evidenziate le competenze degli Enti territoriali preposti alla pianificazione, nonché il modello di intervento per la gestione delle emergenze.

Il Piano di Emergenza è dunque il progetto di tutte le attività e delle procedure di protezione civile necessarie ed utili per fronteggiare qualsiasi evento calamitoso che verosimilmente possa avvenire in un dato territorio, consentendo l'impiego razionale e immediato delle risorse.



1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE

1.1 DATI GENERALI

	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE IMPERO E DEL MARO	
	<i>Ente Capofila</i> COMUNE DI PONTEDASSIO	<i>Sede Legale</i> Via Torino n. 106 - 18027 Pontedassio (IM)
	<i>Telefono</i>	0183.279026 – 0183.279739
	<i>Fax</i>	0183.279721
	<i>Email</i>	protocollo@pec.pontedassio.net comune.pontedassio@pec.cstliguria.it
	<i>Sito Web</i>	www.comune.pontedassio.im.it
	<i>Superficie Totale Comuni oggetto del Piano</i>	86,15 Km ²
	<i>Abitanti Comuni oggetto del Piano</i>	5571 (dato Istat al 31.12.2011)
	<i>Altitudine (s.l.m.)</i>	Min 35 m (Comune di Pontedassio)
		Max 1418 m (Comune di Borgomaro)
	<i>Comuni oggetto del Piano</i>	Aurigo
		Borgomaro
		Caravonica
		Cesio
		Chiusanico
		Chiusavecchia
Lucinasco		
Pontedassio		



1.1.1 CARATTERISTICHE CLIMATICHE

Il clima del territorio della Valle Impero e del Marò è caldo e temperato. L'inverno ha molta più piovosità dell'estate.

La classificazione del clima è Csa secondo Köppen e Geiger, 14,21 °C è la temperatura media mentre 794 mm è la piovosità media annuale.

Si riporta di seguito raccolta dati climatici rilevati dalle stazioni individuate nel comprensorio:

CODICE STAZIONE	NOME STAZIONE	PROVINCIA	BACINO	QUOTA (m)
BESTA	BESTAGNO	IMPERIA	IMPERO	281
BMARO	BORGOMARO	IMPERIA	IMPERO	250
COCAO	COLLE S. BARTOLOMEO	IMPERIA	IMPERO	621
PACIA	PACIALLA	IMPERIA	IMPERO	0
RUGGE	RUGGE DI PONTEDASSIO	IMPERIA	IMPERO	67
SAROO	SAROLA	IMPERIA	IMPERO	150

Stazione: BESTA

Localizzazione

Descrizione

Longitudine	BESTAGNO			
	Gradi° Primi' Secondi"	8° 0' 2.52"	Gradi.decimi di grado	8.0007
Latitudine	Gradi° Primi' Secondi"	43° 55' 59.88"	Gradi.decimi di grado	43.9333
Altezza sul livello del mare (m)	281			

Situazione climatica della stazione a partire dal 11/2003

Giorno più freddo	11/02/2012	Temperatura media (°C): -0.8	
Temperatura più bassa (°C)	-4.8	Giorno: 06/02/2012	
Anno più freddo	2010	Temperatura media (°C): 14.2	
Giorno più caldo	20/08/2009	Temperatura media (°C): 29.8	
Temperatura più alta (°C)	35.6	Giorno: 19/08/2009	
Anno più caldo	2007	Temperatura media (°C): 15.5	
Massima intensità del vento (m/s)		Giorno:	
Massima raffica (m/s)		Giorno:	
Massima precipitazione in 24 ore (mm)	205.6	Giorno: 03/12/2005	
Giorno più piovoso	14/09/2006	Precipitazione (mm): 176.6	cumulata
Anno più piovoso	2009	Precipitazione (mm): 1216.2	cumulata
Anno più secco	2007	Precipitazione (mm): 437.6	cumulata



Stazione: BMARO

Localizzazione

Descrizione

BORGOMARO

Longitudine

Gradi° Primi' 7° 57' Gradi.decimi 7.95315
Secondi'' 11.34'' di grado

Latitudine

Gradi° Primi' 43° 58' Gradi.decimi 43.97713
Secondi'' 37.668'' di grado

Altezza sul livello del mare (m)

250

Situazione climatica della stazione a partire dal
01/2006

Giorno più freddo 19/12/2009 Temperatura media (°C): -1.7

Temperatura più bassa (°C) -7.3 Giorno: 06/02/2012

Anno più freddo 2010 Temperatura media (°C): 12.9

Giorno più caldo 22/08/2011 Temperatura media (°C): 28.2

Temperatura più alta (°C) 36.6 Giorno: 22/08/2011

Anno più caldo 2011 Temperatura media (°C): 14.4

Massima intensità del vento (m/s) 8.9 Giorno: 31/10/2012

Massima raffica (m/s) 22.7 Giorno: 16/12/2011

Massima precipitazione in 24 ore (mm) 165.6 Giorno: 30/11/2009

Giorno più piovoso 25/10/2011 Precipitazione cumulata (mm): 151.2

Anno più piovoso 2010 Precipitazione cumulata (mm): 1424.8

Anno più secco 2012 Precipitazione cumulata (mm): 942.6

Stazione: COCAO

Localizzazione

Descrizione

COLLE S. BARTOLOMEO

Longitudine

Gradi° 7° 57' Gradi.decimi 7.952
Primi' 7.2'' di grado

Latitudine

Gradi° 44° 0' Gradi.decimi 44.01039
Primi' 37.404'' di grado

Altezza sul livello del mare (m)

621

Non esistono dati per determinare la situazione
climatica della stazione



Stazione: RUGGE

Riduci documento in scala

Localizzazione

Descrizione

Longitudine

RUGGE DI PONTEDASSIO

Gradi°	8° 0'	Gradi.decimi	8.00619
Primi'	22.284"	di grado	
Secondi''			

Latitudine

Gradi°	43° 56'	Gradi.decimi	43.94153
Primi'	29.508"	di grado	
Secondi''			

Altezza sul livello del mare (m)

67

Non esistono dati per determinare la situazione climatica della stazione

Stazione: SAROO

Localizzazione

Descrizione

Longitudine

SAROLA

Gradi°	7° 59'	Gradi.decimi	7.99402
Primi'	38.472"	di grado	
Secondi''			

Latitudine

Gradi°	43° 57'	Gradi.decimi	43.95551
Primi'	19.836"	di grado	
Secondi''			

Altezza sul livello del mare (m)

150

Non esistono dati per determinare la situazione climatica della stazione

1.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

Il presente capitolo viene limitato all'individuazione ed ai richiami del vigente PIANO DI BACINO della Provincia di Imperia ove il tutto è ampiamente riportato.

Le caratteristiche di maggior interesse verranno affrontate nei capitoli successivi "Analisi dei Rischi" in particolare **2.1 Rischio Idrogeologico: rischio geomorfologico e rischio idraulico** e **2.4 Rischio Sismico**.

La Provincia di Imperia svolge compiti connessi alla formazione ed approvazione dei Piani di Bacino di rilievo regionale nell'ambito territoriale di competenza.

Il Piano di Bacino, così come definito dalla L.183/89, è lo strumento di pianificazione in materia di difesa del suolo, con valore normativo prevalente su altri strumenti di pianificazione comunali, provinciali e regionali. In particolare il Piano definisce attraverso un quadro tecnico e normativo, l'assetto idrogeologico dei versanti e della rete idrografica, la tutela della qualità e l'uso razionale delle risorse idriche, il corretto uso del territorio.